# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

# 1ª COMMISSIONE

**(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)**

## MERCOLEDÌ 7 APRILE 1965

*(29ª seduta, in sede deliberante)*

**Presidenza del Presidente PICARDI**

## INDICE

**DISEGNI DI LEGGE**


« Costituzione in comune autonomo della frazione di Ginestra del comune di Ripacandida in provincia di Potenza con la denominazione di Ginestra » **(38)** (*D'iniziativa del senatore Picardi*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 298, 299, 300
GIANQUINTO . . . . . 298
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 299, 300
NENNI Giuliana . . . . . 299
PETRONE . . . . . 299
SCHIAVONE, *relatore* . . . . . 298

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » **(859) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . 294, 296, 297, 298
BATTAGLIA . . . . . 296, 298
CHABOD . . . . . 297, 298
CRESPELLANI . . . . . 297
FABIANI . . . . . 296, 297, 298
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 295, 296, 297, 298
PALUMBO . . . . . 295
PETRONE . . . . . 296, 297

« Concessione di un contributo annuo di settantacinque milioni a favore della Società Umanitaria - Fondazione P. M. Loria » **(990)** (*D'iniziativa dei deputati Ferri Mauro e Bertinelli*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 314, 316
AIMONI . . . . . 316
BONAFINI . . . . . 316
CRESPELLANI, *relatore* . . . . . 315
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 316
PALUMBO . . . . . 316
ZAMPIERI . . . . . 316

« Nuova assegnazione di fondi all'Istituto Centrale di Statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e commercio » **(1044)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . 292, 293
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . 293

« Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento

del personale appartenente al complesso musicale » **(1087)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 300, 309, 314
DE LUCA . . . . . 308
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* . . . . . 309, 314

---

*La seduta è aperta alle ore 10.*

*Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Maggio, Nenni Giuliana, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Ruini, Schiavone, Schietroma, Tupini, Zagami e Zampieri.*

*A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Turchi è sostituito dal senatore Nencioni.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Salizzoni e per l'interno Mazza.*

PREZIOSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Nuova assegnazione di fondi all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e commercio » (1044)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nuova assegnazione di fondi all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con l'esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e commercio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge del quale sono io stesso relatore.

La somma stanziata con la legge 16 agosto 1962, n. 1341, fissata a suo tempo in base a calcoli effettuati nel triennio precedente agli stanziamenti, non è stata sufficiente a coprire tutte le spese derivanti dai censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio eseguiti nell'ottobre del 1961.

L'incremento di spesa, come risulta dai dati forniti dall'ISTAT, è stato provocato da diverse cause tra le quali sono da annoverarsi l'aumento delle retribuzioni al personale di rilevazione e ispettivo, i noli più elevati corrisposti per il prolungato periodo di impiego delle macchine statistiche e per la sostituzione di apparecchi ormai antiquati con elaboratori elettronici, nonchè l'aumento dei prezzi degli stampati forniti dall'Istituto poligrafico dello Stato.

Per sopperire alla maggiore spesa derivante dalle suddette esigenze, è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, il disegno di legge sottoposto al nostro esame con cui si autorizza la concessione all'Istituto di un contributo straordinario di 1.676 milioni di lire, ripartito tra gli anni 1964 e 1965. Nel disegno di legge sono indicati anche i mezzi di copertura della spesa.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1044, esprime parere favorevole al suo ulteriore corso.

Ritiene, peraltro, necessario che sia introdotto un emendamento al primo comma dell'articolo 2, tendente ad aggiungere, dopo le parole: " per lire 300 milioni ", le altre: " in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ".

Prospetta, infine, alla Commissione di merito l'opportunità di meglio precisare, al secondo comma dell'articolo 2, le leggi fiscali cui è fatto richiamo ».

Per quanto si riferisce all'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2, debbo aggiungere che l'indicazione proposta è necessaria perchè la legge del 27 febbraio 1955 prevede che l'utilizzazione dei fondi si può fare solo nel corso dell'anno finanziario successivo.

L'indicazione, invece, delle leggi cui è fatto cenno nel secondo comma dell'articolo 2 (le leggi che hanno variato le aliquote della imposta di ricchezza mobile e la legge relativa all'imposta sul reddito dei fabbricati di lusso) a mio avviso è superflua; tuttavia, poichè il disegno di legge deve tornare all'altro ramo del Parlamento, tanto vale modificare anche il secondo comma di questo articolo secondo i suggerimenti della Commissione finanze e tesoro.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Il Governo accoglie le proposte della 5ª Commissione.

PRESIDENTE, *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 1. 676.000.000 ripartito in due rate, del rispettivo importo di lire 988.200.000 per l'anno 1964 e di lire 687.800.000 per l'anno 1965, in relazione alle maggiori spese connesse all'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e commercio.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla copertura della spesa relativa all'anno 1964 si provvede, per lire 300 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire 688.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere relativo all'anno 1965 di lire 687.800.000 si fa fronte per lire 100.000.000 con pari quota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e per lire 587.800.000 con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante l'istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo, in adesione ai suggerimenti della 5ª Commissione, presento il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « per lire 300 milioni », le altre: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Presento inoltre, al secondo comma dello stesso articolo, per i motivi già esposti, un emendamento tendente a sostituire le parole: « derivanti dal provvedimento concernente variazioni... » con le altre: « derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni... ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Presento infine, sempre al secondo comma dello stesso articolo un altro emendamento, tendente a sostituire le parole: « recate dal provvedimento riguardante l'istituzione... » con le altre: « recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, riguardante l'istituzione... ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 2.

Alla copertura della spesa relativa all'anno 1964 si provvede, per lire 300 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 574 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64 e, per lire

688.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 580 dello stato di previsione dello stesso Ministero per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

All'onere relativo all'anno 1965 di lire 687.800.000 si fa fronte per lire 100.000.000 con pari quota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e per lire 587.800.000 con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, riguardante l'istituzione di una imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali » (859)**

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali ».

Come i colleghi ricordano, nelle precedenti riunioni esaurimmo la discussione generale, pertanto dovremmo passare ora all'esame e alla votazione degli articoli.

Sul disegno di legge al nostro esame sono stati presentati numerosi emendamenti: orbene, già nella passata seduta ho avuto modo di esprimere alcune perplessità in merito all'opportunità di aggiungere altre categorie a quelle già indicate nell'articolo 1, al primo comma, soprattutto per il Trentino-Alto Adige, nonchè in merito alla facoltà di porre i sindaci e gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, in aspettativa, mentre l'aspettativa è obbligatoria per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, e per gli assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Sono dell'avviso di modificare il secondo comma dell'articolo 1 nel senso di dare facoltà di richiedere l'aspettativa anche ai sindaci e agli assessori ai comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, sia pure con precise modalità di concessione.

Il senatore Fabiani ha presentato numerosi emendamenti, alcuni dei quali si riferiscono all'articolo 1. I primi due emendamenti (si riferiscono al terzo e quarto comma) sono, a mio avviso, superflui: perchè si deve ricorrere alle deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali quando poi l'Amministrazione deve provvedere, e questa aspettativa è d'obbligo?

Per quanto riguarda gli altri emendamenti che sono stati presentati e che si riferiscono alla sostanza dell'articolo 2, dichiaro di essere ad essi favorevole, per quanto la formulazione mi sembri scarsamente rispondente allo scopo. Infatti, non possiamo stabilire: « Qualora il trattamento inerente all'impegno sia più favorevole, l'indennità relativa alla carica elettiva dovrà essere rimborsata dall'Ente presso cui il dipendente ricopre la carica, fino alla concorrenza del 70 per cento, all'Amministrazione di appartenenza », senza alcuna motivazione di una disposizione siffatta!

Piuttosto, non mi sembra giusto che un dipendente dello Stato, il quale svolga il proprio mandato elettivo negli enti locali, percepisca soltanto lo stipendio a lui spettante presso l'amministrazione di appartenenza, senza alcuna considerazione, quindi, per le maggiori spese personali. In questo senso si potrebbe studiare il modo di far sostenere all'amministrazione presso cui è eletto un onere ridotto per le spese di rappresentanza.

Mi dichiaro anche favorevole all'emendamento Fabiani riguardante i professori universitari.

Debbo infine dichiarare che non mi sembra opportuno l'emendamento dei senatori Battaglia, Crespellani e Palumbo tendente ad estendere l'obbligo dell'aspettativa anche a favore dei consiglieri regionali delle Regioni a statuto speciale. Se una tale esigenza esiste per i consiglieri della regione Trentino-Alto Adige, la stessa cosa non può dirsi per i consiglieri della Regione siciliana. Comunque, debbo dire che ho alcune perplessità circa l'estensione di questa disposizione soltanto ai consiglieri del Trentino-Alto Adige, in quanto non ritengo opportuno che si vengano a creare eccezioni.

Pertanto, credo che potremmo limitarci, nell'approvare il disegno di legge, ad alcune piccole modifiche, in attesa che l'applicazione della legge ci suggerisca eventuali estensioni.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero chiarire la posizione del Governo, in quanto ciò può facilitare l'eventuale ritiro di taluni emendamenti.

Il Ministero dell'interno è d'accordo circa l'emendamento Fabiani al quarto comma dell'articolo 2: propone, peraltro, un articolo 2-*bis* che recepisce, nella sostanza, tale emendamento, e che è del seguente tenore:

« I periodi di aspettativa o di assenza autorizzata previsti dall'articolo 1 della presente legge sono computabili per intero ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza ».

Per quanto riguarda l'emendamento relativo ai titolari di cattedre, il Governo è d'accordo con quello che ha detto il Presidente. È invece impossibile far pesare sull'amministrazione di provenienza il 30 per cento delle retribuzioni.

Per quanto riguarda, invece, i due emendamenti all'articolo 1 presentati dal senatore Fabiani, a nostro avviso essi sono assolutamente pleonastici.

Il Governo è anche contrario agli emendamenti presentati dai senatori Battaglia, Crespellani e Palumbo, perchè ritiene che la carica di consigliere regionale non sia tale da determinare la necessità dell'aspettativa.

P A L U M B O . Debbo dire che il proposto emendamento, concernente i consiglieri regionali delle Regioni a statuto speciale, viene sollecitato alla nostra attenzione dalla situazione particolarissima dei consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige.

Come è noto, i consiglieri regionali del Trentino Alto Adige sono anche consiglieri provinciali e vorrei sottoporre ai colleghi della Commissione alcuni dati che ritengo importanti ai fini dell'accoglimento dell'emendamento da noi presentato.

L'attività dei consigli regionali per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige è documentata da queste cifre: nella quarta legislatura, il Consiglio regionale ha tenuto complessivamente 228 sedute, con una media di 157 sedute l'anno. Le Commissioni legislative permanenti hanno tenuto 635 sedute, con una media di 158 sedute l'anno. Pertanto, i consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige, per questa sola veste, risultano occupati — con riferimento alla quarta legislatura — per ben 215 giorni l'anno.

Come ho già detto, vi è da tener presente che nel Trentino-Alto Adige i consiglieri regionali rivestono anche la carica di consiglieri provinciali, in quanto il Consiglio regionale dell'Alto Adige è costituito dai consigli provinciali delle due provincie, le quali due provincie, oltre ad essere enti di amministrazione, sono anche enti di legislazione, avendo un'autonomia tutta speciale.

Sempre in base all'attività della quarta legislatura, i consiglieri regionali e provinciali sono stati impegnati in 60 sedute l'anno di Consiglio e di Commissioni permanenti, mentre i consiglieri regionali e provinciali di Trento sono stati impegnati in 42 sedute l'anno di Consiglio e di Commissioni permanenti.

Questo con riferimento ai consiglieri come tali, non a quelli investiti della carica di assessore.

Da tali dati risulta che i consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige sono impegnati in quasi tutti i giorni dell'anno.

In questa situazione io mi domando come possa riuscire utile alle amministrazioni pubbliche, dalle quali questi consiglieri dipendono, avere impiegati e funzionari che si

debbono assentare cinque giorni la settimana e che soltanto in un giorno possono svolgere le loro mansioni, negli uffici o nelle scuole. Mi domando quale possa essere il rendimento di questi professori che sono costretti ad assentarsi dalla scuola per quasi tutti i giorni della settimana, con la logica conseguenza che si deve nominare un supplente permanente.

Per queste ragioni, noi riteniamo che si commetterebbe un'ingiustizia se non si volesse dar corso al nostro emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Vi è anche da considerare, in aggiunta alle cose dette dal senatore Palumbo, che il Consiglio regionale per due anni si riunisce a Trento e per due anni a Bolzano.

Effettivamente, la situazione di questa Regione è tutta particolare, ma poiche l'emendamento si riferiva a tutte le regioni a statuto speciale...

B A T T A G L I A . In subordine, possiamo limitarlo soltanto alla regione Trentino-Alto Adige.

F A B I A N I . Sono d'accordo che venga modificato il mio emendamento aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2, riguardante l'indennità, purchè la sostanza di esso sia salva; infatti, chi svolge il compito di amministratore in un ente pubblico ha degli oneri a cui non può sfuggire e che non è giusto gravino sul suo stipendio.

Per quanto riguarda i due emendamenti all'articolo 1, mi sembra di non poter condividere le considerazioni che sono state fatte dal Presidente e dal rappresentante del Governo. I miei due emendamenti non riguardano il primo comma dell'articolo 1, ma il secondo. Difatti, sul primo comma non c'è discussione: quando un dipendente statale si trova in quelle determinate condizioni, è posto in aspettativa d'ufficio, lo voglia o no.

Viceversa, il secondo comma si riferisce a coloro che possono essere collocati in aspettativa quando si trovino in quelle determinate condizioni.

In proposito, non mi sembra opportuno lasciare al singolo amministratore la facoltà di decidere lui stesso se deve o no chiedere l'aspettativa. Mi sembra che sia più opportuno, e anche più morale, che il suo impegno sia valutato da tutta l'Amministrazione; altrimenti, potrebbe facilmente sorgere un abuso.

Inoltre, vi è da considerare che molto spesso, alcuni assessorati di comuni di 10-15 mila abitanti hanno scarsissimo rilievo, per cui sono sufficienti pochissime ore di lavoro settimanali per l'assessore.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La legge, quando stabiliva « a richiesta », non dava discrezionalità all'amministrazione di autorizzare o no. La differenza è che nel primo comma dell'articolo 1 l'aspettativa si concede d'ufficio, mentre nel secondo si concede a richiesta. Il senatore Fabiani propone cosa diversa e cioè che la richiesta dell'interessato possa essere accolta o negata.

P E T R O N E . Che sia deliberata, in quanto è logico che sia il Consiglio a deliberarla.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In base al secondo comma, si chiede il collocamento in aspettativa, che viene ottenuta sempre. Viceversa, la proposta del senatore Fabiani ha una sua ragion d'essere se significa che l'Amministrazione può anche non accogliere la richiesta. E io a questa proposta sono favorevole, in quanto si diminuisce il carico degli enti locali.

F A B I A N I . Ho un'esperienza ventennale nel campo degli enti locali, e posso dire che anche in grossi comuni, come per esempio quello di Firenze, per determinati assessorati (tipico quello all'igiene), sono sufficienti un paio d'ore di lavoro la settimana.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si viene però a creare una discrezionalità da parte dell'amministrazione comunale di dare o di non dare, di dare al consigliere di maggioranza, e di non dare a quello di minoranza.

F A B I A N I . Questo è un problema che riguarda sempre la maggioranza, trattandosi di assessori e di sindaci.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Rimango convinto che è un pleonasmo, in quanto la Giunta concederà sempre l'autorizzazione.

C R E S P E L L A N I . Ho aderito all'emendamento proposto dai colleghi di parte liberale perchè la mia personale esperienza mi consente di affermare che conciliare le esigenze dell'incarico di consigliere regionale con quelle di una attività impiegatizia è assolutamente impossibile. Non dimentichiamo che l'appartenenza ai Consigli comunali e provinciali ha caratteri diversi da quella ai Consigli regionali. Con notevole frequenza i Consigli provinciali e comunali non fanno che ratificare le deliberazioni di urgenza assunte dalle Giunte; è un'attività di carattere amministrativo che si svolge normalmente in sedute specificamente convocate, in orari pomeridiani o addirittura serotini che consentono agevolmente la partecipazione ai relativi lavori. Il Consiglio regionale, viceversa, svolge un'attività legislativa che non è certamente delle stesse proporzioni dell'attività da noi svolta, ma che è caratterizzata dalla stessa natura e soprattutto dalle stesse procedure. L'attività legislativa comporta non soltanto la presenza alle sedute assembleari nelle quali si discute e si vota, ma tutta l'attività relativa all'*iter* dei vari provvedimenti. Si tratta, pertanto, di un lavoro molto impegnativo che esclude qualsiasi altra attività.

Ora, se vogliamo che l'insegnamento si svolga normalmente, se abbiamo interesse a che i professori insegnino nelle classi e gli impiegati svolgano la loro attività in ufficio, e allo stesso tempo abbiano interesse a che il consigliere regionale partecipi effettivamente all'attività del Consiglio regionale e non solo con un apporto nominale, o di voto puro e semplice (il che comporta ugualmente, tra l'altro, retribuzioni piuttosto elevate, che nella loro entità rasentano gli emolumenti che noi riceviamo, con la differenza che noi li percepiamo quando siamo fuori casa e loro restando in casa!) dobbiamo estendere l'obbligo dell'aspettativa anche ai consiglieri regionali delle Regioni a statuto speciale.

P E T R O N E . Sono d'accordo sull'estendere l'obbligatorietà dell'aspettativa a tutti i consiglieri regionali, in considerazione dell'entità dei compiti cui debbono attendere; tuttavia debbo far rilevare che con la modifica proposta dal Presidente per i Comuni superiori ai 10 mila abitanti, noi praticamente mettiamo i sindaci e gli assessori dei comuni da 10 mila a 40 mila abitanti nella condizione che, se l'Amministrazione comunale delibera, possono essere collocati in aspettativa oppure dispensati dal servizio. Questa facoltà del collocamento in aspettativa o di dispensa dal servizio a mio avviso è giustificata per quanto riguarda i sindaci, ma è esagerata per quanto riguarda gli assessori. Però, mentre dico questo in senso limitativo per gli assessori dei Comuni dai 10 mila ai 40 mila abitanti, mi sembra poi eccessivamente restrittivo il criterio che si adotta per quanto riguarda il Presidente dell'amministrazione provinciale.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè sulle modificazioni da apportare al disegno di legge al nostro esame siamo nella sostanza tutti d'accordo, propongo di affidare la formulazione di un testo definitivo del disegno di legge, che tenga conto dei numerosi emendamenti presentati, ad un comitato ristretto.

C H A B O D . Sono stato quattro anni consigliere regionale di una Regione a statuto speciale, e in questo lasso di tempo ho continuato ad esercitare la mia professione al 55 per cento. Sono quindi dell'avviso che per quanto riguarda i consiglieri regionali dovremmo lasciare che l'aspettativa sia concessa a richiesta del consigliere, il che sta a significare che laddove sarà necessario si richiederà e dove questa necessità invece non sussisterà il consigliere potrà continuare il suo lavoro.

F A B I A N I . In questo modo la richiederanno tutti!

C H A B O D . Lasciamo la decisione alla coscienza e all'uso locale!

B A T T A G L I A . Abbiamo distinto vari tipi di aspettativa: l'aspettativa automatica che funziona d'ufficio, l'aspettativa a richiesta, ma obbligatoria, l'aspettativa in seguito alla facoltà di richiesta e infine l'aspettativa che deve ottenere il beneplacito dell'Amministrazione.

Per quanto concerne l'aspettativa automatica che funziona d'ufficio il senatore Chabod — se non erro — si è dichiarato contrario.

F A B I A N I . Si deve prendere con deliberazione!

B A T T A G L I A . Allora non funziona più automaticamente! In questo modo sì che funziona il motivo politico!

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Esiste un Consiglio regionale che potrà mai concedere l'aspettativa alla propria maggioranza e non all'opposizione? Quale legittimità ci sarebbe in questo?

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè la Commissione è favorevole alla costituzione di un comitato ristretto il quale provveda alla formulazione di un testo definitivo del disegno di legge, che tenga conto dei vari emendamenti presentati, rinviamo il seguito della discussione alla prossima seduta.

Di questo comitato ristretto invito a far parte i senatori: Crespellani, Chabod, Bonafini, Battaglia e Fabiani.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Picardi: « Costituzione in Comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida in provincia di Potenza con la denominazione di Ginestra » (38)**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di mia iniziativa: « Costituzione in Comune autonomo della frazione Ginestra del comune di Ripacandida in provincia di Potenza con la denominazione di Ginestra ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S C H I A V O N E , *relatore.* « Ginestra » e un nome suadente perchè ci ricorda il canto di Leopardi. Immagino questa zona tutta fiorita di ginestre.

Quali sono le ragioni perche Ginestra sia eretta in comune autonomo?

Una ragione si presenta a prima vista ed è la più interessante: si tratta di una popolazione di origine albanese: in seno al comune di Ripacandida Ginestra è come un'oasi, con tutte le necessarie differenziazioni dall'ambiente circostante che ne conseguono. Questa diversità di esigenze ha avuto riflessi molto significativi nel campo della vita pubblica; caso limite, i cittadini della frazione si sono addirittura rifiutati di andare alle urne.

Sia il Consiglio comunale di Ripacandida che il Consiglio provinciale si sono dichiarati, con deliberazione, favorevoli alla scissione.

Oltre alle ragioni etniche, vi sono anche motivi di natura topografica a giustificare tale scissione: esiste una distanza di diversi chilometri tra la frazione e il comune capoluogo.

Si aggiunge a queste considerazioni l'argomento dell'autosufficienza. La frazione ha una popolazione di 2.300 anime, cioè un terzo della popolazione del Comune nel suo complesso e si ravvisa, inoltre, la possibilità di assegnare un terzo del territorio del comune alla frazione.

G I A N Q U I N T O . Quant'è la popolazione di tutto il comune?

P R E S I D E N T E . Circa 7.000 abitanti.

G I A N Q U I N T O . E vogliamo smembrare?

S C H I A V O N E , *relatore.* Esistono tutte le condizioni per poter erigere in comune autonomo la frazione di Ginestra; pertanto chiedo che il disegno di legge al nostro esame sia approvato.

P E T R O N E . Noi siamo favorevoli all'approvazione del presente disegno di legge, tuttavia non possiamo fare a meno di rilevare che troppo tardi esso perviene all'esame del Parlamento; infatti già nella passata legislatura analogo disegno di legge era stato proposto dalla nostra parte. Si è, quindi, arrivati finalmente a questa conclusione solo dopo la tenace lotta sostenuta dagli abitanti di Ginestra che sono giunti persino a mettere in crisi l'amministrazione comunale retta, a maggioranza, dalla Democrazia cristiana.

Ripeto, siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge, ma non possiamo non cogliere l'occasione per richiamare il Ministro dell'interno al suo senso di responsabilità e di equità perchè analogo disegno di legge per l'erezione in comune autonomo della frazione di Paternò, che da varie legislature pende davanti al Parlamento, sia posto in discussione ed approvato.

Vogliamo augurarci che per giungere all'esame della proposta di legge per l'autonomia della frazione di Paternò non si debba essere costretti a portare la lotta, anche in questa frazione, fino alle estreme conseguenze.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È il buon diritto, non la polemica, che alla fine prevale.

P R E S I D E N T E . Debbo far rilevare — poichè sono io il presentatore del disegno di legge, così come lo sono stato anche nella passata legislatura — che, per arrivare ad ottenere che il parere dell'istruttoria amministrativa fosse favorevole, si è perduto moltissimo tempo. Infatti, per stabilire i confini del nuovo comune, nonchè l'entità patrimoniale e le risorse di esso, è stata necessaria una lunga istruttoria.

Ho personalmente presentato, altresì, un disegno di legge riguardante la costituzione in comune della frazione di Paternò, così come ho fatto per Ginestra, e mi adopererò perchè anche quest'ultimo disegno di legge sia sollecitamente posto in discussione.

N E N N I G I U L I A N A . Noi voteremo a favore del provvedimento sottoposto al nostro esame. Voteremo a favore perchè da nessuna parte ci sono pervenute proteste; nel qual caso avremmo più attentamente esaminato il disegno di legge, così come avvenne in occasione del provvedimento riguardante Porto Garibaldi.

Daremo quindi il nostro voto favorevole anche se riteniamo che lo smembramento dei Comuni rappresenti sempre un indebitamento maggiore dei tronconi che ne risultano, e anche se riteniamo che pertanto, nei prossimi anni, dovremo registrare un *deficit* maggiore nei bilanci, tanto di Ripacandida che di Ginestra.

P E T R O N E . Fermo restando che il comune di Ginestra dovrà darsi un ruolo organico vorrei sapere — una volta creato il comune — quando si procederà a nuove elezioni.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Si provvederà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i prescritti adempimenti di legge.

P R E S I D E N T E . Desidero ringraziare tutti i componenti della Commissione per l'unanimità dei consensi sul disegno di legge. In effetti, si tratta di una situazione eccezionale — mi rendo conto, di converso, della portata dell'osservazione della onorevole Nenni — perchè siamo di fronte a gruppi etnici completamente diversi che, attraverso un secolo, non si sono potuti assimilare.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La frazione di Ginestra è distaccata dal comune di Ripacandida e costituita in Comune autonomo con la denominazione di Ginestra.

(*È approvato*).

Art. 2.

La determinazione dei confini tra i comuni di Ripacandida e di Ginestra verrà disposta con decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.

Il Prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Ripacandida e di Ginestra. nonchè alla ripartizione tra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Ripacandida.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Per suggerimento del Ministero del tesoro, chiedo che la Commissione approvi, dopo l'articolo 2, i seguenti commi:

« Nella prima applicazione della presente legge, il numero complessivo dei posti, risultante dalle tabelle organiche del personale dipendente dai comuni di Ripacandida e di Ginestra e le relative qualifiche non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Ripacandida.

Al personale in servizio presso il comune di Ripacandida che sarà inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione, con modificazioni. del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale » (1087)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento della banda del corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale ».

Sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore, dichiaro aperta la discussione generale.

Il provvedimento attribuisce un ordinamento organico alla banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, analogamente a quanto è stato fatto per le altre Forze armate.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera e il vostro relatore ne raccomanda vivamente l'approvazione alla Commissione, per le evidenti finalità equitative cui si ispira, esimendosi dall'illustrarne particolareggiatamente le varie disposizioni della portata delle quali gli onorevoli colleghi sono perfettamente al corrente.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.

(*Dipendenza ed addestramento*).

La Banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è un reparto della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza.

All'addestramento ed al servizio musicale provvede il maestro direttore o, in sua assenza o impedimento, il vice direttore.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Impiego*).

L'impiego della banda è disposto direttamente dal Ministero dell'interno.

Può essere autorizzata, su richiesta di enti o comitati, la partecipazione della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a manifestazioni indette in occasione di particolari solennità.

In tali casi, qualora la banda debba recarsi fuori dalla propria residenza, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1ª classe, carica speciale, vice direttore ed al personale musicante compete il trattamento economico di missione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

Le spese per tale trattamento e quelle per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico degli enti e comitati richiedenti che devono provvedere a rimborsarle allo Stato mediante versamento del corrispondente importo ad un apposito capitolo dell'entrata.

Le somme come sopra versate saranno, con decreti del Ministro del tesoro, riassegnate ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Eventuali altre somme erogate dagli enti e comitati richiedenti sono direttamente devolute al Fondo assistenza previdenza e premi per il personale della pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Acquisto e manutenzione degli strumenti*).

Per i musicanti reclutati dopo l'entrata in vigore della presente legge all'acquisto ed alla manutenzione degli strumenti provvede il Ministero dell'interno su proposta del Comandante della scuola sottufficiali sentito il maestro direttore della banda.

Per i musicanti già in servizio saranno a carico dell'Amministrazione le spese per l'eventuale rinnovo e per la manutenzione degli strumenti di proprietà dei musicanti stessi.

(*È approvato*).

TITOLO II.

ORGANICO ED ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

Art. 4.

(*Organico*).

L'organico della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è così stabilito:

1 ufficiale maestro direttore;

1 maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore;

102 sottufficiali, appuntati e guardie musicanti.

Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e guardie in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma anche se in qualità di musicanti aggregati o di allievi musicanti.

Il personale della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è compreso nell'organico del Corpo.

Il posto dell'ufficiale maestro direttore è portato in aumento a quelli della dotazione organica del grado rivestito.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Organizzazione strumentale*).

I sottufficiali, gli appuntati e le guardie musicanti sono distinti in tre parti, ciascuna delle quali comprende due categorie.

L'organizzazione strumentale del complesso bandistico, la ripartizione degli strumenti nelle tre parti e la suddivisione degli strumenti stessi in categorie, risultano dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

## TITOLO III.

## RECLUTAMENTO STATO ED AVANZAMENTO DEL PERSONALE

### CAPO I.

(*Disposizioni comuni agli appartenenti al complesso bandistico*).

Art. 6.

All'ufficiale maestro direttore, al maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore ed ai musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, fino a quando non sarà provveduto con apposite norme regolamentari, si applicano le disposizioni stabilite per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato circa l'uso dell'uniforme in servizio.

(*È approvato*).

Art. 7.

I musicanti celibi della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono essere autorizzati a contrarre matrimonio a prescindere dal compimento del limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per i pari grado del Corpo suddetto.

(*È approvato*).

Art. 8.

Il vice direttore ed i musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessano dal servizio al compimento del limite di età di anni 60.

(*È approvato*).

### CAPO II.

(*Reclutamento, stato ed avanzamento dell'ufficiale maestro direttore*).

Art. 9.

Il reclutamento dell'ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, maestro direttore della banda musicale, ha luogo mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti fisici e morali richiesti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e dei seguenti altri requisiti:

aver conseguito presso un conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma di strumentazione per banda;

aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; si prescinde dal limite massimo di età per gli ufficiali maestri direttori di banda in servizio permanente delle Forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia, nonchè per il sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

essere di statura non inferiore a metri 1,62.

(*È approvato*).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso, di cui all'articolo 9, è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è costituita:

dal Vice Capo della Polizia, Presidente;

dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

dal Direttore della divisione Forze armate di Polizia;

da due insegnanti di conservatorio statale;

da due maestri diplomati in strumentazione per banda.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a Consigliere di 1ª classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

(*È approvato*).

Art. 11.

La Commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procede preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

E ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, abbia riportato almeno trenta cinquantesimi.

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

(*È approvato*).

Art. 12.

La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla Commissione esaminatrice:

*a*) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

*b*) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

*c*) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

È ammesso alla prova orale e pratica il candidato che abbia riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

Il punto di merito della prova scritta è dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

(*È approvato*).

Art. 13.

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

*a*) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

*b*) tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati debbono riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

(*È approvato*).

Art. 14.

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla Commissione e che sarà lasciato al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla Commissione stessa.

L'idoneità nella prova pratica è ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli esami hanno inizio con la prova scritta cui seguono quella orale e quella pratica.

Il punto di merito finale degli esami è quello risultante dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati in ciascuna delle tre prove di cui al comma precedente.

La graduatoria è formata in base alla somma del punto attribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esami.

(*È approvato*).

Art. 16.

La nomina dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo con il grado di sottotenente.

Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore di banda in servizio permanente consegue la nomina con il grado e con l'anzianità posseduta nella Forza armata o nel Corpo di polizia di provenienza.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza cessa dal servizio permanente al compimento del 61° anno di età.

Con decreto del Ministro dell'interno, di anno in anno, può essere trattenuto in servizio permanente fino al 65° anno di età.

Può rimanere nella posizione di ausiliaria per la durata massima di quattro anni ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 70° anno di età.

(*È approvato*).

Art. 18.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del Capo della Polizia, è sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 10. Se il giudizio è negativo, l'ufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al secondo comma dell'articolo 37 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza consegue ad anzianità il grado di tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello al compimento della permanenza nel grado inferiore, rispettivamente, di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

(*È approvato*).

CAPO III

(*Reclutamento e stato del maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda*).

Art. 20.

Il reclutamento del maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorso pubblico per esami.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti debbono:

*a*) aver conseguito presso un conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma per uno degli strumenti a fiato della prima parte;

*b*) aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre Forze armate;

*c*) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

*d*) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole.

Il giudizio sul possesso dei requisiti è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

(*È approvato*).

Art. 21.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui all'articolo 20 è nominata con decreto del Ministro dell'interno, ed è costituita:

dal Direttore della divisione Forze armate di polizia o da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore - Presidente;

dal Comandante della Scuola sottufficiali di pubblica sicurezza o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurez-

za di grado non inferiore a tenente colonnello;

da un insegnante di conservatorio statale;

dal maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

da un maestro direttore di una banda militare.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di qualifica non superiore a Consigliere di 1ª classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a capitano.

(*È approvato*).

Art. 22.

Gli esami relativi al concorso di cui all'articolo 20 consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

prova pratica consistente nella esecuzione con strumento per posti della prima parte di un pezzo di concerto preparato e scelto dal candidato, con o senza accompagnamento di pianoforte, di un pezzo, a prima vista, scelto dalla Commissione e di uno o più brani, del pari scelti dalla Commissione, nell'insieme della banda;

prova scritta consistente nell'armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato, nel tempo massimo di otto ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di dodici ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla Commissione, scritto originariamente per orchestra, nel tempo massimo di dodici ore;

prova orale vertente su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda ed all'impiego di essi;

prova pratica di concertazione e direzione, con la banda, di un pezzo scelto dalla Commissione e consegnato al candidato due ore prima dell'esecuzione.

(*È approvato*).

Art. 23.

Il punto finale di merito degli esami di cui all'articolo precedente è dato dalla media dei punti espressi in cinquantesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove previste dall'articolo medesimo.

È giudicato idoneo il candidato che abbia riportato una media di almeno 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna prova.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il vincitore del concorso è nominato maresciallo di 1ª classe, carica speciale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e viene inquadrato nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo suddetto.

Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda appartiene alle prime parti ed è considerato ai fini disciplinari più anziano degli altri marescialli di 1ª classe musicanti.

Quando non sostituisce il direttore, ha l'obbligo di suonare nella banda.

(*È approvato*).

Art. 25.

Il maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda che non sia più ritenuto di soddisfacente rendimento artistico è sottoposto, a seguito di proposta del Comandante della scuola sottufficiali su parere del maestro direttore ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta come all'articolo 21.

Se il giudizio è negativo, il sottufficiale è collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui all'articolo 27 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

(*È approvato*).

CAPO IV

(*Reclutamento, stato ed avanzamento dei sottufficiali ed appuntati musicanti*).

Art. 26.

Il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo mediante concorsi pubblici per esami indetti per i posti che si rendono vacanti nella organizzazione strumentale di ciascuna delle tre parti di cui si compone il complesso musicale.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) aver compiuto gli anni 18 e non superato gli anni 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è elevato di cinque anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre Forze armate;

*b*) avere statura non inferiore a metri 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

*c*) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo suddetto (ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

(*È approvato*).

Art. 27.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami di cui all'articolo precedente sono nominate e costituite come quella prevista dall'articolo 21.

I candidati ammessi agli esami, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, devono dimostrare la loro abilità musicale mediante la esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto, a scelta dei candidati stessi, e la lettura ed esecuzione a prima vista, di un pezzo scelto dalla Commissione.

Essi devono inoltre rispondere ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato e, se trattasi di concorrenti a posti della prima parte, anche degli strumenti congeneri.

Per i concorrenti a posti della prima e seconda parte le suddette prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un importante brano scelto dalla Commissione esaminatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

Per i concorrenti per gli strumenti a percussione gli esami consistono in un esperimento di lettura musicale e nella dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia isolatamente, sia in una esecuzione di insieme della banda e di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(*È approvato*).

Art. 28.

Il punto di merito per il complesso delle prove di cui all'articolo precedente sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati debbono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi od a trenta cinquantesimi secondo che concorrono, ri-

spettivamente, a posti della prima e seconda parte od a posti della terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del Corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

(*È approvato*).

Art. 29.

Salvo quanto stabilito nell'articolo seguente, i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 26 sono nominati vice brigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda e della terza parte.

Dopo la nomina, il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, deve frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

(*È approvato*).

Art. 30.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle Forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore, sono nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conservano la posizione di stato e la anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

(*È approvato*).

Art. 31.

Il musicante della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che a causa delle sue condizioni fisiche o per altri motivi non sia ritenuto tecnicamente idoneo per la parte cui appartiene, su proposta del maestro direttore, è sottoposto ad una prova di idoneità da sostenersi davanti ad una commissione costituita ai sensi dell'articolo 21 e consistente nella esecuzione, nell'insieme della banda, di un brano musicale scelto dalla commissione stessa e riguardante lo strumento della parte affidata al musicante.

Qualora la commissione giudichi il musicante non più idoneo per la parte cui appartiene ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte, anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo a riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento. Il musicante conserva il grado posseduto, anche se superiore a quello massimo stabilito dall'articolo 32 per la parte nella quale viene trasferito.

Il musicante giudicato dalla commissione non idoneo per tutte le parti cessa di appartenere alla banda e, se non ha ancora raggiunto il limite di età previsto per la cessazione dal servizio dei pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è restituito al servizio d'istituto, conservando l'anzianità ed il grado rivestito.

Il musicante che abbia già raggiunto l'anzidetto limite di età cessa dal servizio ed è collocato nella riserva, se sottufficiale, ed in congedo, se militare di truppa, con diritto, rispettivamente, al trattamento di cui agli

articoli 27 e 31 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ed agli articoli 18 e 22 della legge 26 luglio 1961, n. 709.

(*È approvato*).

Art. 32.

L'avanzamento dei musicanti ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua parte, dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado.

La promozione si effettua anche se non esiste vacanza nel grado superiore e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

Il musicante giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione. Se tale ultimo giudizio è ancora di non idoneità, il musicante non è più valutato ai fini dell'avanzamento.

Il musicante, giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o della terza valutazione, è promosso con anzianità ritardata rispettivamente di 12 e di 24 mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 33.

I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, nei limiti di un terzo della sua durata, anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

**D E L U C A . A questo articolo presento** un emendamento, al primo comma, tendente a sostituire alle parole « alla data di entrata in vigore della presente legge », le altre « alla data del 31 marzo 1965 ».

Si tratta di una modificazione ispirata a motivi di equità, volta a salvaguardare una posizione che, se il testo attuale venisse approvato, subirebbe un ingiusto e grave danno, senza alcun beneficio a favore di chicchessia.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* In caso di modifica, il provvedimento dovrebbe tornare alla Camera con notevole ritardo per la definitiva approvazione. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Luca.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 33 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 34.

Per il musicante, titolare del posto di contrabasso ad ancia, il quale per effetto della attuazione della presente legge sarà trasferito dalla 2ª alla 3ª parte, ai fini dell'attribuzione del grado, in relazione all'anzianità di servizio posseduta e del successivo svolgimento di carriera si applicano i criteri fissati dalla annessa tabella *D* per i musicanti delle seconde parti, categoria *B*.

(*È approvato*).

Art. 35.

Nella prima attuazione della presente legge i posti che risulteranno disponibili nell'organizzazione strumentale delle tre parti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dopo l'inquadramento del personale musicante di cui all'articolo 33, saranno conferiti mediante concorso riservato ai militari di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, fanno parte del complesso bandistico quali esecutori aggregati.

Ai vincitori del concorso è attribuito il grado che loro compete in applicazione dell'articolo 33, computando per intero l'eventuale servizio prestato quali musicanti effettivi e per un terzo quello in precedenza reso quali musicanti aggregati.

(*È approvato*).

Art. 36.

Il tenente maestro direttore della banda, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la promozione al grado di capitano al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente e tenente di anni 6, al grado di maggiore al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente e capitano di anni 12 e a quello di tenente colonnello al compimento della permanenza complessiva nei gradi di sottotenente, tenente, capitano e maggiore di anni 16.

(*È approvato*).

Art. 37.

Sono abrogati i regi decreti 7 maggio 1935, n. 296, e 28 novembre 1938, n. 2090, relativi alla sistemazione organica della banda del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e tutte le altre disposizioni di legge o di regolamenti riguardanti la banda incompatibili con la presente legge.

Per quanto non disposto dalla presente legge, all'ufficiale maestro direttore, al maresciallo vice direttore ed ai sottufficiali e militari di truppa musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si applicano rispettivamente le norme concernenti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione le tabelle allegate al disegno di legge:

TABELLA *A*.

ORGANIZZAZIONE STRUMENTALE

L'organizzazione strumentale è la seguente:

N. 3 Flauti (n. 2 fl. con l'obbligo dell'ottavino);
» 1 Ottavino (con l'obbligo del fl.);
» 3 Oboi (n. 2 oboi con l'obbligo del Corno Inglese);
» 1 Corno Inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
» 2 Clarinetti piccoli Lab;
» 2 Clarinetti piccoli Mib;
» 22 Clarinetti soprani Sib;
» 4 Clarinetti Contralti Mib;
» 3 Clarinetti Bassi Sib (il 3° con l'obbligo del Clarinetto Contrabasso Sib);
» 1 Clarinetto Contrabasso Mib;
» 2 Fagotti (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
» 2 Saxofoni soprani Sib;
» 4 Saxofoni contralti Mib;
» 2 Saxofoni tenori Sib;
» 2 Saxofoni Baritoni Mib;
» 1 Saxofono basso Sib;
» 1 Contrabasso ad ancia;
» 5 Corni;
N. 4 Trombe Sib acuto (la 2ª e la 3ª con l'obbligo del trombino in Fa);
» 3 Trombe in Fa — Mib;
» 2 Trombe Sib basso;
» 3 Tromboni tenori;
» 1 Trombone basso in Fa;
» 1 Trombone contrabasso Sib;
» 2 Flicorni sopranini Mib;
» 4 Flicorni soprani Sib;
» 3 Flicorni contralti Mib;
» 3 Flicorni Tenori Sib;
» 3 Flicorni Bassi Sib;
» 1 Flicorno basso grave in Fa;
» 2 Flicorni bassi gravi Mib;
» 3 Flicorni contrabassi Sib;
» 1 Timpani (con l'obbligo del Tamburo e degli altri strumenti a percussione);
» 2 Tamburi (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione);
» 2 Piatti (con l'obbligo della Grancassa e degli altri strumenti a percussione);
» 1 Grancassa (con l'obbligo dei Piatti e degli altri strumenti a percussione).

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

## RIPARTIZIONE DEGLI STRUMENTI

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 1ª Parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

### 1ª PARTE.

*Categoria* A (n. 12 unità)

1) — 1° Flauto;
2) — 1° Oboe;
3) — 1° Clarinetto piccolo Lab;
4) — 1° Clarinetto piccolo Mib;
5) — Clarinetto soprano Sib Solista (n. 1);
6) — 1° Saxofono Soprano Sib;
7) — 1° Corno;
8) — 1ª Tromba Sib acuto;
9) — 1° Flicorno sopranino Mib;
10) — 1° Flicorno soprano Sib;
11) — 1° Flicorno tenore Sib;
12) — 1° Flicorno basso Sib;

*Categoria* B (n. 13 unità)

13) — 1° Clarinetto Soprano Sib Spalla (numero 2);
14) — 1° Clarinetto contralto Mib;
15) — 1° Clarinetto basso Sib;
16) — 1° Fagotto (con obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
17) — 1° Saxofono contralto Mib;
18) — 1° Saxofono tenore Sib;
19) — 3° Corno;
20) — 1ª Tromba in Fa — Mib;
21) — 1° Trombone Tenore;
22) — 2° Flicorno Sopranino Mib;
23) — 1° Flicorno Contralto Mib;
24) — 1° Flicorno Contrabasso Mib;
25) — Timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 2ª Parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

### 2ª PARTE.

*Categoria* A (n. 18 unità)

1) — Ottavino (con l'obbligo del Fl.);
2) — Corno Inglese (con l'obbligo dell'Oboe);
3) — 2° Clarinetto piccolo Mib;
4) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 3;
5) — 1° Clarinetto soprano Sib. n. 4;
6) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 5;
7) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 6;
8) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 1;
9) — 2° Saxofono contralto Mib;
10) — 1° Saxofono baritono;
11) — 2° Corno;
12) — 2ª Tromba Sib acuto (con l'obbligo del Trombino in Fa);
13) — 1ª Tromba Sib Basso;
14) — 2° Flicorno Soprano Sib;
15) — 2° Flicorno Tenore Sib;
16) — Flicorno Basso Grave in Fa,
17) — 1° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani e degli altri strumenti a percussione);
18) — Grancassa (con l'obbligo dei Piatti e degli altri strumenti a percussione);

*Categoria* B (n. 20 unità)

19) — 2° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino);
20) — 2° Oboe (con l'obbligo del Corno Inglese);
21) — 1° Clarinetto soprano Sib. n. 7;

22) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 8;
23) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 9;
24) — 1° Clarinetto soprano Sib. n. 10;
25) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 2;
26) — 2° Clarinetto contralto Mib;
27) — 2° Clarinetto basso Sib;
28) — 2° Fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione);
29) — 2° Saxofono Soprano Sib;
30) — 4° Corno;
31) — 2ª Tromba in Fa — Mib;
32) — 2° Trombone tenore;
33) — Trombone Basso in Fa;
34) — 2° Flicorno contralto Mib;
35) — 2° Flicorno basso Sib;
36) — 1° Flicorno basso Grave in Mib;
37) — 2° Flicorno contrabasso Sib;
38) — 1° Piatti (con l'obbligo della Grancassa e degli altri strumenti a percussione).

La ripartizione degli strumenti appartenenti alla 3ª Parte, suddivisa in categorie *A* e *B*, risulta dal seguente specchio:

3ª PARTE.

*Categoria* A (n. 15 unità).

1) — 3° Flauto (con l'obbligo dell'Ottavino);
2) — 3° Oboe (con l'obbligo del Corno Inglese);
3) — 1° Clarinetto soprano Sib. n. 11;
4) — 1° Clarinetto soprano Sib n. 12;
5) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 3;
6) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 4;
7) — 3° Clarinetto Contralto Mib;
8) — Clarinetto Contrabasso Mib;
9) — 3° Saxofono Contralto Mib;
10) — 2° Saxofono Tenore Sib;
11) — Saxofono Basso Sib;
12) — Contrabasso ad ancia;
13) — 3ª Tromba Sib acuto (con l'obbligo del Trombino in Fa);
14) — 3° Flicorno Soprano Sib;
15) — 3° Flicorno Tenore Sib;

*Categoria* B (n. 24 unità).

16) — 2° Clarinetto piccolo Lab;
17) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 5;
18) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 6;
19) — 2° Clarinetto soprano Sib. n. 7;
20) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 8;
21) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 9;
22) — 2° Clarinetto soprano Sib n. 10;
23) — 4° Clarinetto contralto Mib;
24) — 3° Clarinetto basso Sib (con l'obbligo del clarinetto contrabasso Sib);
25) — 4° Saxofono contralto Mib;
26) — 2° Saxofono baritono Mib;
27) — 5° Corno;
28) — 4ª Tromba Sib acuto;
29) — 3ª Tromba Fa — Mib;
30) — 2ª Tromba Sib basso;
31) — 3° Trombone Tenore;
32) — Trombone contrabasso Sib;
33) — 4° Flicorno soprano Sib;
34) — 3° Flicorno Contralto Mib;
35) — 3° Flicorno Basso Sib;
36) — 2° Flicorno Basso Grave Mib;
37) — 3° Flicorno Contrabasso Sib;
38) — 2° Tamburo (con l'obbligo dei Timpani ed altri strumenti a percussione);
39) — 2° Piatti (con l'obbligo della Grancassa e degli altri strumenti a percussione).

(*È approvata*).

TABELLA *C*.

SPECCHIO RIASSUNTIVO DEGLI STRUMENTI DISTRIBUITI NELLE VARIE CATEGORIE

| STRUMENTI | CATEGORIE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1e parti | | 2e parti | | 3e parti | |
| | A | B | A | B | A | B |
| 3 Flauti | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| 1 Ottavino | — | — | 1 | — | — | — |
| 3 Oboi | 1 | — | — | 1 | 1 | — |
| 1 Corno inglese | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 Cl. picc. Lab | 1 | — | — | — | — | 1 |
| 2 Cl. picc. Mib | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 2 Clar. sop. Sib | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 4 Clarinetti contralti Mib | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 3 Clarinetti bassi Sib (C. B. Sib) | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 1 Clarinetto contrabasso Mib | — | — | — | — | 1 | — |
| 2 Fagotti | — | 1 | — | 1 | — | — |
| 2 Saxofoni soprani | 1 | — | — | 1 | — | — |
| 4 Saxofoni contralti Mib | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 2 Saxofoni tenori | — | 1 | — | — | 1 | — |
| 2 Saxofoni baritoni | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 1 Saxofono basso Sib | — | — | — | — | 1 | — |
| 1 Contrabasso ad ancia | — | — | — | — | 1 | — |
| 5 Corni | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
| 4 Trombe Sib acuto | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 3 Trombe Fa Mib | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 2 Trombe Sib basso | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 3 Tromboni tenori | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 1 Trombone basso in Fa | — | — | — | 1 | — | — |
| 1 Trombone contrabasso Sib | — | — | — | — | — | 1 |
| 2 Flicorni sopranini Mib | 1 | 1 | — | — | — | — |
| 4 Flicorni soprani Sib | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 3 Flicorni contralti Mib | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 3 Flicorni tenori Sib | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| 3 Flicorni bassi Sib | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| 1 Flicorno basso grave in Fa | — | — | 1 | — | — | — |
| 2 Flicorni bassi gravi Mib | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 3 Flicorni contrabassi Sib | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| 1 Timpani | — | 1 | — | — | — | — |
| 2 Tamburi | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 2 Piatti | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 1 Grancassa | — | — | 1 | — | — | — |

(*È approvata*).

TABELLA *D*.

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA

| GRADO | ANNI DI PERMANENZA NEL GRADO PER | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRIME PARTI | | SECONDE PARTI | | TERZE PARTI | |
| | Categoria *A* | Categoria *B* | Categoria *A* | Categoria *B* | Categoria *A* | Categoria *B* |
| Guardia . . . . . | — | — | — | — | 1 | 1 |
| Appuntato . . . . . | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vicebrigadiere . . . . . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Brigadiere . . . . . | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maresciallo 3ª classe . . . | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Maresciallo 2ª classe . . . | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Maresciallo 1ª classe . . . | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |

(*) Fino al compimento del limite di età stabilito dall'articolo 8.

(*È approvata*).

Presento ora il seguente ordine del giorno, della cui opportunità, anche a prima vista, penso che nessuno potrà dubitare:

« La 1ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1087, invita il Governo ad esaminare, in sede di regolamento, la possibilità di consentire agli allievi della banda, per un numero massimo di venti unità, la sostituzione di elementi effettivi della banda stessa, in caso di assenza o di impedimento temporaneo ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferri Mauro e Bertinelli: « Concessione di un contributo annuo di settantacinque milioni a favore della Società Umanitaria-Fondazione P. M. Loria » (990)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo annuo di settantacinque milioni a favore della Società Umanitaria-Fondazione P. M. Loria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CRESPELLANI, *relatore*. Quando sono stato nominato relatore di questo disegno di legge sapevo ben poco della Società Umanitaria-Fondazione P. M. Loria, per cui ho dovuto chiedere informazioni ed elementi di giudizio: mi sono pervenuti pacchi di volumi e di pubblicazioni.

Questa Società è sorta in seguito ad una disposizione testamentaria del signor Prospero Moisé Loria nel 1892. Fondata nel 1893 e retta dalla legge 17 luglio 1890, numero 6972, fu riconosciuta come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza — opera pia di 1ª classe — con decreto del 29 giugno 1893, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* numero 169 del 1° agosto 1893.

Gli scopi di questa istituzione sono indicati agli articoli 2 e 3 dello Statuto: « Scopo della Società Umanitaria è di mettere i diseredati, senza distinzione, in condizione di rilevarsi da sè medesimi, procurando loro appoggio, lavoro ed istruzione, e, in generale, di operare per la elevazione professionale intellettuale e morale dei lavoratori ».

« Per conseguire lo scopo di cui all'articolo precedente, la Società Umanitaria porrà in atto, in tutto il territorio nazionale, e prendendo eventuali collegamenti con le analoghe organizzazioni internazionali, ogni opportuna iniziativa di ordine assistenziale e culturale con particolare riguardo a quelle che direttamente contribuiscono alla elevazione materiale, professionale e morale dei lavoratori, sia autonomamente, sia in collaborazione coi servizi pubblici statali e locali, nonchè con altri enti benefici culturali e sindacali ».

Non è quindi una istituzione che si proponga scopi di soccorso, ma una istituzione di servizio sociale in senso lato, nata per rispondere ad una funzione di iniziativa sociale assolutamente tipica, con progetti che s'inquadrano nelle concezioni della fine del secolo scorso; però, in realtà, questa istituzione si è aggiornata ed ha assunto posizioni di notevole rilievo.

Ebbe varie attività: lo studio delle condizioni delle classi operaie, il collocamento dei disoccupati, l'assistenza ai lavoratori disoccupati, e poi una serie di servizi per la assistenza agli emigranti, per elevare il tenore di vita degli operai, per l'educazione popolare e l'istruzione professionale. Quindi, questa istituzione fu, in certo qual modo, una pioniera degli studi sociali.

Nel periodo fascista l'attività dell'Umanitaria ebbe una pausa, le sue iniziative furono ridotte e compresse. Questo ebbe come conseguenza la disponibilità di ricche rendite, inutilizzate, che consigliò agli amministratori dell'Opera Pia una incauta nuova destinazione, verso più riposanti impieghi, di buona parte del patrimonio immobiliare mediante l'alienazione di esso a condizioni bassissime e il conseguente acquisto di titoli del debito pubblico. Titoli che, successivamente, per la svalutazione della moneta, hanno, si può dire, ridotto a zero il patrimonio che stavano a rappresentare.

Nel 1943 la sede dell'Opera Pia fu distrutta dai bombardamenti; ricostruita più tardi, con l'indennizzo per i danni di guerra, con criteri di semplicità, rappresenta ancor oggi un centro vitale, avente nobilissimi intenti.

L'Umanitaria ha oggi rapporti con enti italiani e stranieri e numerose sono le pubblicazioni che da essa vengono curate. Vengono altresì da essa promossi convegni e riunioni e in questo senso l'Umanitaria ha rapporti di corrispondenza e di consulenza con altre istituzioni europee. Effettivamente oggi, l'Umanitaria è una Società che svolge larghissima attività sociale e assistenziale, tale da meritare veramente una protezione ed un riconoscimento.

La situazione patrimoniale è rappresentata, al 31 dicembre 1963, da una attività che supera il miliardo; quella amministrativa, dà un avanzo, nella stessa data, di 965.000 lire.

Scopo del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mauro Ferri e Bertinelli è di dare un'entrata fissa, sulla quale fare affidamento ogni anno, a questa istituzione le cui entrate, invece, hanno carattere aleatorio, in quanto sono rappresentate, normalmente, da sovvenzioni private. La Camera dei deputati ha ridotto a settantacinque i cento milioni della primitiva proposta; la Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso il suo parere favorevole, per cui chiedo ai colleghi di approvare il provvedimento in

esame nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

BONAFINI. Devo ringraziare il senatore Crespellani per lo scrupolo con cui ha trattato l'argomento.

Al di là dei dati accennati dal relatore c'è tutta la storia, oltre che dell'Umanitaria, della Milano risorgimentale, quella Milano che, in forma autonoma, ha voluto esaltare e concretare in un lascito, proprio quelle attività. Attività che furono quasi fatte sparire durante il periodo fascista, come giustamente ha accennato il relatore, ma che, subito dopo la Liberazione, attraverso l'opera di semplici cittadini, professionisti e uomini politici, videro nuova luce perchè molti furono coloro che attesero a riportare l'Umanitaria a quel livello in cui si era tanto distinta. L'azione che la Fondazione P.M. Loria svolge in tutte le attività di natura culturale, assistenziale, artistica, professionale, è tale da divenire una bandiera per i milanesi, ma non soltanto: le sue strutture, la serietà della sua amministrazione dovrebbero essere portate ad esempio in molti altri settori del nostro Paese. Concludo affermando che oggi dobbiamo garantire il funzionamento di questa istituzione con una partecipazione dello Stato nei termini che sono stati indicati dalla Camera. Inoltre colgo l'occasione per ricordare come il dottor Bauer non soltanto sia stato e sia il protagonista di questa nuova fase dell'Umanitaria, ma anche uno degli esponenti della liberazione del nostro Paese.

AIMONI. Ho avuto modo di studiare più volte l'attività di questa associazione, come amministratore della mia provincia, e devo dire che la relazione del senatore Crespellani — sintetica e chiara — corrisponde esattamente oltre che alla realtà della vita operativa, anche ai fini di questa Società. Fini profondamente umanitari, come la formazione professionale e l'aiuto che viene dato in molte direzioni a diversi giovani.

L'Umanitaria è una società i cui meriti sono profondamente sentiti dalla popolazione milanese, e non solo da questa, ma anche da quella delle altre provincie lombarde.

Pertanto, concludo dichiarando di essere favorevole a questo provvedimento, il quale stabilisce un contributo che riteniamo giusto e altamente meritato.

PALUMBO. Come senatore milanese che vive a Milano e che ben conosce la città, mi associo a quanto è stato detto circa la benemerenza della società (veramente umanitaria) che il provvedimento in esame prende in considerazione.

Le concrete attività di assistenza, ma specialmente di riqualificazione professionale svolte da questa società, meritano pienamente il giusto riconoscimento dello Stato.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si richiama alle dichiarazioni che ebbe l'onore di fare dinanzi all'altro ramo del Parlamento, ribadendo, in questa sede, il proprio parere favorevole, per le altissime benemerenze acquistate dalla fondazione Loria.

ZAMPIERI. Darò voto favorevole a questo disegno di legge, non nascondendo, però, che gli enti impediti, dalla scarsità dei mezzi, a funzionare, dovrebbero essere assorbiti dagli ECA.

BONAFINI. Ma non si tratta di beneficenza!

ZAMPIERI. Vorrei, comunque, fare una constatazione ed esprimere un desiderio: abbiamo in esame un disegno di legge che stabilisce un contributo annuo di 75 milioni ad un'opera benefica: quante altre opere esistono che sarebbe doveroso appoggiare? Quante altre iniziative, che non dovremmo trascurare? Per cui dichiaro che, come sono favorevole a questo provvedimento che porta un aiuto alla Fondazione Loria, sarò favorevole, in futuro, anche ad altri provvedimenti analoghi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1965, è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di lire 75.000.000, a favore della Società Umanitaria — Fondazione Prospero Moisè Loria — con sede in Milano (via Daverio 7), riconosciuta con regio decreto 29 giugno 1893.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario la Società Umanitaria presenterà al Ministero dell'interno, insieme col rendiconto delle entrate e delle spese approvato dalla Autorità tutoria a' sensi dell'articolo 22 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, tra le quali l'Opera Pia è annoverata, una relazione sull'attività svolta nel periodo considerato.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 75 milioni per l'anno finanziario 1965 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

---

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari